



Regione Toscana

Normativa regionale toscana: medicines complementari e discipline del benessere e bio-naturali



a cura della
Regione Toscana
Direzione Generale Diritto di Cittadinanza e Coesione Sociale
Rete Toscana di Medicina Integrata

Questa pubblicazione presenta una panoramica dei provvedimenti normativi (Leggi regionali, delibere ecc.) e degli atti approvati dalla Regione Toscana in materia di medicine complementari e discipline del benessere e bio-naturali. Include un elenco dei principali atti emanati dall'inizio degli anni '90 a oggi.

Rete Toscana di Medicina Integrata

Maggio 2012

INDICE

Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010	4
Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005, “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” (modifiche all’art. 43 ex LR 75/2009)	9
Legge Regionale n. 9 del 19/02/2007, “Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”	10
Protocollo di intesa per la modalità di esercizio delle MC (ex. L.R. 9/2007)	12
Giunta Regionale Toscana: Delibera n. 993 del 9/11/2009 “Commissione Formazione per le MC: approvazione criteri di accreditamento e verifica degli Istituti di formazione extra-universitaria. nelle singole discipline di MC, di cui all’art.2 L.R. 9/2007”	21
Decreto n. 1332 del 23/03/2010 “Approvazione modello richiesta di accreditamento degli Istituti di formazione extrauniversitari pubblici e privati relativo alle MC (agopuntura, fitoterapia, omeopatia)”	27
Delibera n. 652 del 25/07/2011 “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio” di cui alla DGR 229/1197 e s.m.i. –Modifiche nella parte relativa alle prestazioni di MC”	28
Delibera n. 1158 del 14/12/2009 “Realizzazione presso l’Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana. Approvazione progetto”	31
Delibera n. 650 del 25/07/2011 “Gruppo di lavoro progetto e monitoraggio attività di medicina integrata Ospedale di Pitigliano”	
Legge Regionale n. 2 del 3/01/2005, n. 2 “Discipline del Benessere e Bio-naturali”	33
Deliberazione n. 1 CRT del 28/01/2009 “Legge regionale 2.01.2005, n. 2 adempimenti	36
Deliberazione n. 9 CRT del 27/01/2010	45
Decreto n. 2721 del 01/07/2011 “Discipline Bio-naturali: predisposizione elenco operatori, ex LR 2/2005”	47
Atti e iniziative della Regione Toscana in materia di MC e MnC	49

PIANO SANITARIO REGIONALE 2008 – 2010 (ALL. A DEL CR N° 53/2008)

Il Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010 affronta la tematica delle medicine complementari in diversi ambiti della programmazione sanitaria.

La parte più rilevante costituisce una specifica azione programmata.

Azione programmata 5.6.1.6 Medicine Complementari (MC): la Rete di medicina integrata

Integrazione, libertà di scelta terapeutica dell'utente, libertà di cura del medico, qualità delle prestazioni, formazione degli operatori, ricerca, sicurezza dell'utenza, modello organizzativo a rete delle attività pubbliche di medicine complementari e non convenzionali: questi i principi cardine che ispirano l'azione di piano in tema di Medicine Complementari (MC). Infatti le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia e medicina manuale) a seguito di un lungo iter programmatico, sono entrate a far parte dei LEA regionali (Delibera G.R. n. 655/2005), se ne prevede l'uso nelle linee guida regionali per il trattamento dei disturbi neurovegetativi della menopausa, sono rappresentate nel Consiglio Sanitario Regionale e nel Comitato Regionale di Bioetica e possono essere esercitate, fra l'altro, da medici specialisti ambulatoriali appositamente convenzionati (accordo regionale integrativo dell'ACN per la specialistica ambulatoriale). Queste sono state oggetto della L.R. 9/07 "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti", definita con la collaborazione degli Ordini Professionali, che garantisce la libertà terapeutica del paziente, la libertà di cura del medico, la qualità dei servizi e il diritto all'informazione dell'utente, creando appositi elenchi dei professionisti che esercitano le MC e che di fatto rappresenta un passo ulteriore per integrare le MC nel SSR.

Tale processo di integrazione si è tradotto nella creazione di numerosi ambulatori di MC sul territorio (57 ambulatori – censimento aprile 2007), nella istituzione di una Struttura regionale di riferimento per le MC per lo svolgimento delle funzioni di interesse generale, che si articola, per le funzioni specialistiche, nell'Ambulatorio di Omeopatia dell'Azienda USL di Lucca, nel Servizio di Fitoterapia dell'Azienda USL di Empoli e nel Centro di medicina tradizionale cinese "Fior di Prugna" dell'Azienda USL di Firenze. Sono stati altresì attivati progetti di ricerca e avviati master formativi presso le Università toscane rivolti a medici, farmacisti, ecc.

La Regione Toscana intende rispondere con questa azione di governo alla domanda dei cittadini che ricorrono all'uso delle MC in maniera sempre crescente, come dimostrano i dati della campagna informativa regionale del 2005 rivolta alla popolazione, e vuole anche rispondere al progressivo sviluppo della ricerca sull'efficacia delle medicine complementari che ha evidenziato come l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia e la medicina manuale possono essere tecniche esclusive o integrative al trattamento consolidato in termini di efficacia, di sicurezza per l'utente e di risparmio per il SSR; esse inoltre hanno scarse controindicazioni, ridotti effetti collaterali e presentano una forte compliance e concordance da parte dell'utente.

Per queste ragioni il Piano Sanitario 2008–2010 guarda alle Medicine Complementari come ad una risorsa innovativa di cui ciascun settore del sistema toscano di salute potrà e dovrà giovare per rispondere alle esigenze dei cittadini, garantire l'uguaglianza nell'accesso alle cure, migliorare il livello qualitativo delle prestazioni e favorire l'assunzione di responsabilità del cittadino nella promozione della sua salute e nella prevenzione delle patologie.

Le linee di sviluppo e gli impegni per il triennio di validità del piano sono:

- radicare le attività di MC in tutte le aziende sanitarie offrendo agli utenti un punto unitario e visibile per le prestazioni di medicina complementare denominato "Centro di medicina complementare integrata";
- costruire un modello organizzativo a rete che comprenda le attività di MC realizzate dalle Aziende Sanitarie e le Strutture regionali di riferimento;
- realizzare il primo presidio di medicina integrata presso l'Ospedale di Pitigliano ove verrà svolta anche la formazione clinica, la ricerca e la divulgazione scientifica delle medicine complementari,
- sviluppare la formazione e la pratica nelle medicine complementari in ambito pediatrico,
- consolidare la unità funzionale multi professionale della ASL di Firenze, struttura regionale di riferimento (delibera G.R. n.1384/2002), anche rafforzando le strutture dell'ambulatorio di Omeopatia dell'Azienda USL di Lucca e del Servizio di Fitoterapia dell'Azienda USL di Empoli e il Centro di

medicina Tradizionale cinese “Fior di Prugna” dell’Azienda USL di Firenze per lo svolgimento delle funzioni prima ricordate;

- censire la letteratura scientifica e valutare il campo di applicazione delle terapie complementari e non convenzionali nel trattamento delle patologie oncologiche al fine di diffondere una corretta informazione nella popolazione e consentire l’utilizzo di tali terapie sulla base di protocolli condivisi;
- impegnare il Consiglio Sanitario Regionale a definire, nelle linee guida diagnostico-terapeutiche, il contributo fornito dai trattamenti di MC in quelle patologie per le quali evidenze cliniche, studi di valutazione di efficacia riportati dalla letteratura internazionale o esperienze di altri paesi della U.E. dimostrino essere vantaggiose in termini di miglioramento della salute dei cittadini, sicurezza per l’utente, diminuzione degli effetti collaterali e riduzione della spesa sanitaria;
- assicurare il sostegno degli istituti pubblici e privati di formazione accreditati a livello regionale per garantire una formazione professionale di alto livello dei medici e del personale sanitario nelle Medicine Complementari e mantenere vive le esperienze già consolidate;
- realizzare iniziative di formazione degli operatori pubblici che esercitano le MC, anche con una adeguata pratica clinica nei presidi ambulatoriali delle Aziende Sanitarie;
- attuare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori del SSR, compresi i MMG, i pediatri di libera scelta e i veterinari, nonché gli operatori privati del settore, sui vantaggi e gli svantaggi che derivano dall’uso delle MC, sui loro campi di applicazione, sui limiti di impiego, sull’efficacia, i loro effetti collaterali e sul rapporto costo-beneficio che deriva dal loro uso;
- promuovere i programmi di cooperazione internazionale in ambito sanitario inerenti lo sviluppo della medicina naturale e tradizionale nei paesi in via di sviluppo;
- sviluppare programmi di sorveglianza sanitaria sugli effetti avversi dovuti all’uso delle MC a partire dal programma di fitosorveglianza attivato dal Centro Regionale di riferimento per la fitoterapia di Empoli con l’Istituto Superiore di Sanità;
- fornire il supporto tecnico-scientifico per la procedura di accreditamento degli eventi formativi regionali di MC ai fini della formazione continua in medicina, per consentire l’aggiornamento professionale e il corretto esercizio della pratica terapeutica degli operatori sanitari che operano in questo campo;
- favorire il rapporto con la Commissione regionale di bioetica, per valutare gli ambiti degli studi proposti dalle Aziende Sanitarie e da ricercatori privati sull’utilizzabilità di trattamenti di MC come tecnica terapeutica esclusiva o complementare;
- diffondere una corretta informazione fra gli utenti sulle potenzialità terapeutiche e i limiti di impiego delle medicine complementari;
- promuovere la progettualità delle Aziende Sanitarie tese ad offrire all’utenza la possibilità di utilizzo di tali medicine, in particolare si prevede l’uso delle MC:
 - nei consultori e nei punti nascita al fine di contribuire al miglioramento della salute della donna, alla promozione del parto fisiologico e l’allattamento materno, nonché nel trattamento dei disturbi neurovegetativi della menopausa;
 - nelle attività rivolte all’infanzia, anche per sostenere l’accrescimento, prevenire e curare i disturbi dell’alimentazione e del comportamento, nonché per il contenimento delle infezioni recidivanti connesse con la socializzazione scolastica;
 - per il miglioramento della qualità della vita e la promozione dell’empowerment nella gestione del paziente cronico, compresa la popolazione anziana, il paziente fragile e il paziente oncologico;
 - nei programmi di salute mentale dell’adulto e dell’infanzia;
 - nella lotta al dolore e nell’assistenza al malato terminale, individuando nella collaborazione con il settore cure palliative e le attività cliniche degli hospice della Toscana, un ambito di integrazione delle tecniche di medicina complementare;
 - nell’individuazione di modalità integrate di cura per patologie di particolare interesse epidemiologico come le allergie;
 - in campo odontostomatologico per la lotta al dolore, alla sindrome algico-disfunzionale ed a “l’ansia da poltrona”;
 - nella sperimentazione presso l’ospedale di Pitigliano;
 - nel collaborare alla definizione di modelli interculturali di riferimento per affrontare le problematiche sanitarie di maggior rilievo della popolazione migrante.

Si ritiene inoltre fondamentale sviluppare attività di ricerca, in collaborazione con le Università e le associazioni private del settore, che, oltre all'efficacia del trattamento, monitorizzino la soddisfazione dell'utenza, la compliance e la concordance al trattamento, gli effetti indesiderati prodotti, ma anche il possibile risparmio per il SSR in termine di riduzione della spesa farmaceutica e di ricorso agli esami strumentali (costo/efficacia). Si dovrà inoltre valutare il contributo delle MC al cambiamento degli stili di vita.

In particolare i settori in cui sviluppare la ricerca sono la salute di genere, come specificato nel PSN, le malattie a carattere sociale e la riabilitazione.

Le discipline bionaturali (DBN)

Nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, è stata promulgata la L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, "Discipline del benessere e bionaturali", allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, un esercizio corretto e professionale delle stesse. In ottemperanza al dispositivo di tale legge, gli impegni del PSR sono volti alla definizione delle procedure di accreditamento delle scuole di formazione delle DBN e dei professionisti che le esercitano. Di conseguenza la Regione svilupperà la Rete Toscana del Benessere concedendo un marchio di qualità a quei centri che rispettino le prerogative della legge regionale e promuoverà lo sviluppo dell'applicazione delle DBN nelle aree verdi, nei luoghi di lavoro e di vita, come pure potranno diventare ulteriore fonte di qualificazione della nostra offerta termale.

Obiettivo del triennio di validità del piano é favorire la sperimentazione dell'uso di tali discipline in particolari categorie di cittadini, anche con oneri a carico dell'utenza.

Elenco delle strutture della Rete di medicina integrata

1. per la erogazione di prestazioni

Un Ambulatorio di medicina complementare per ogni Asl;
Un ambulatorio per Azienda Ospedaliera Universitaria e Azienda Meyer;
Ospedale di Medicina Integrata di Pitigliano.

2. per la formazione clinica

Centri regionali di riferimento di Lucca per Omeopatia, di Firenze per Agopuntura e di Empoli per Fitoterapia;
Ospedale di medicina integrata di Pitigliano;
Costituzione di un Centro di omeopatia pediatrica presso il Meyer.

Si parla inoltre di medicina complementare in altri capitoli del Piano:

La prevenzione collettiva 5.2.6 Sanità Pubblica Veterinaria

... presso l'Istituto Zooprofilattico, saranno attivati i seguenti progetti...
... progetto di sviluppo dell'impiego delle medicine complementari in medicina veterinaria attraverso il centro studi per le terapie alternative e tutela del benessere animale presso la Sezione di Arezzo.

Azione programmata 5.6.1.12 Assistenza termale

... In particolare sono individuati i seguenti obiettivi:
... verifica della possibilità di inserimento degli stabilimenti termali nello sviluppo dei processi di integrazione delle medicine complementari e delle discipline bionaturali (DBN) negli interventi per la salute;

Progetto obiettivo 5.6.2.1 Salute Mentale

I Farmaci e le terapie complementari

Nella Regione Toscana l'uso dei farmaci antidepressivi è più alto della media nazionale con differenze territoriali significative. Occorre pertanto sviluppare azioni, insieme alla Commissione terapeutica

regionale, per promuovere l'uso appropriato dei farmaci su tutto il territorio e migliorare il rapporto tra medici di medicina generale e Dipartimenti di salute mentale. Per favorire tali percorsi verranno adottate specifiche linee di indirizzo in materia. La riduzione del ricorso ai farmaci all'interno di un percorso terapeutico-riabilitativo è perseguibile anche attraverso una piena valorizzazione delle terapie psicologiche (dalle terapie psico-educative a quelle più propriamente psicoterapeutiche). Entro il triennio di validità del presente Piano saranno a tal fine elaborate specifiche direttive operative.

Richiamato quanto indicato nell'azione di piano al paragrafo 5.6.1.6 del presente Piano Sanitario Regionale sulle Medicine Complementari e discipline bionaturali, si ritiene utile proseguire la sperimentazione di tali terapie nelle attività di cura e riabilitazione per le persone affette da malattia mentale avvalendosi dell'apporto professionale della Struttura regionale di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1384 del 2002, e prevedendo lo sviluppo di programmi diretti:

- alla valutazione di efficacia di tali trattamenti su minori e adulti;
- a diffondere la conoscenza di tali pratiche attraverso iniziative di formazione per gli operatori e di informazione per la cittadinanza.

Capitolo 7.4.1 Governo Clinico: qualità e appropriatezza clinica e organizzativa

La Regione Toscana, con il percorso avviato dai precedenti piani sanitari, ha promosso in materia di governo clinico un processo di crescita e di condivisione di sistema, dal livello aziendale e di area vasta al livello regionale con dinamica di rete circolare e non gerarchizzante; nel livello regionale l'azione di governo clinico si esercita attraverso organismi tecnico professionali quali il Consiglio Sanitario Regionale, massimo organo di riferimento consultivo, l'Istituto toscano tumori, l'Organizzazione toscana trapianti, il Centro regionale per il rischio clinico, il Centro sangue (CRCC), attraverso specifiche Commissioni di coordinamento regionale quali la Commissione linee guida, la Commissione per la lotta al dolore, la Commissione terapeutica regionale, la Commissione formazione regionale, la Commissione per la lotta all'AIDS e le malattie infettive, l'Osservatorio per l'emergenza urgenza, nonché attraverso la Rete toscana per la medicina integrata (RTMI).

Il PSR 2008 – 2010, al capitolo 9.1, stabilisce poi fondi speciali finalizzati all'integrazione delle medicine complementari negli interventi per la salute ed al sostegno della ricerca clinica nella materia;

In particolare, all'interno di detti fondi, annualmente, la Regione trattiene sul fondo sanitario regionale i seguenti finanziamenti:

- l) fondo per le funzioni della struttura di riferimento regionale per le MC, istituita ai sensi del PSR 2002-2004 e della delibera G.R. n. 1384 del 9/12/2002, svolte dall'Azienda Sanitaria di Firenze e dalle sue articolazioni, per la fitoterapia dall'Azienda USL di Empoli, per l'omeopatia dall'Azienda USL di Lucca e, per la MTC, dalla stessa Azienda Sanitaria 10 di Firenze, e altre eventuali strutture che venissero create, quantificato in 0,600 meuro annui. Il fondo sarà utilizzato per le attività correnti, per l'implementazione della formazione degli operatori pubblici di MC e per la ricerca nel settore;
- m) fondo per l'istituzione presso ogni Azienda Sanitaria di almeno un ambulatorio per le prestazioni di medicina complementare di cui al PSR 2005-2007, definito "centro di medicina complementare integrata", come previsto dalla delibera della G.R. 623 del 03/09/2007. Il fondo, quantificato in 0,900 meuro annui, sarà attribuito in base alla presentazione da parte delle Direzioni Aziendali di specifici progetti che corrispondano ai criteri di programmazione sanitaria regionali e per una quota parte del 50% delle spese previste.

I fondi di cui alle lettere l) e m) hanno una funzione provvisoria e si considerano esauriti quando entrano nel bilancio ordinario.

Inoltre nell'**Allegato 1, I livelli di assistenza, Assistenza territoriale** si specificano le caratteristiche delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:

2.3 - SPECIALISTICA AMBULATORIALE - PRESTAZIONI O ATTIVITÀ

Prestazioni specialistiche e riabilitative **comprese le prestazioni di medicina complementare**, indagini di diagnostica strumentale e di laboratorio, previste nel nomenclatore regionale delle prestazioni ambulatoriali, erogate con le modalità e le indicazioni ivi stabilite, su richiesta del medico curante e di specialisti pubblici o nell'ambito di programmi di intervento delle strutture pubbliche, presso:

- il domicilio, individuale o collettivo, dell'assistito,
- le sedi ambulatoriali territoriali ed ospedaliere.

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40

Disciplina del Servizio Sanitario Regionale (modifiche all'art. 43 ex LR 75/2009)

Capo III - Funzioni consultive del governo clinico

Art. 43 - Le strutture regionali del governo clinico

1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi già costituiti:

- a) Organizzazione toscana trapianti;
- b) Istituto toscano tumori;
- c) Centro regionale di coordinamento e compensazione dell'attività trasfusionale;
- d) Centro regionale per il rischio clinico e la sicurezza del paziente.

d bis) Rete Toscana per la Medicina Integrata

2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, *la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta (6)* può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.

3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.

4. *La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.*

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 19 FEBBRAIO 2007

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti

Art. 01 - Principi fondamentali

1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all' articolo 2 L'esercizio delle stesse è affidato *secondo le competenze loro attribuite dall' ordinamento statale (1)* ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Art. 02 - Medicine complementari

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:
 - a) agopuntura;
 - b) fitoterapia;
 - c) omeopatia.

Art. 03 - Elenchi dei medici esercenti medicine complementari

1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui *al comma 3. (2)*
2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti *dal comma 3. (2)*
3. *Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:*
 - a) *definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;*
 - b) *definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. (3)*

Art. 04 - Commissione per la formazione

1. *Il Presidente della Giunta regionale (8), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.*
2. La commissione di cui al comma 1 è composta secondo i seguenti criteri:
 - a) il direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente responsabile del settore Formazione, promozione della salute, comunicazione e governo clinico della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà;
 - c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
 - d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari;
 - e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all' articolo 2;
 - f) un rappresentante di ciascuna delle università aventi sede in Toscana *previa intesa con l'università interessata (4);*
 - g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
 - h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;

i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.

3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con *Decreto del Presidente della Giunta regionale (8)* e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà; i membri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h),

sono nominati dal Presidente della Giunta regionale (8) in base alla comprovata esperienza nel settore;

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 05 - Compiti della commissione

I. La commissione di cui all' articolo 4 svolge i seguenti compiti:

a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall' articolo 2 , fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;

c) *soppressa (5)* ;

d) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all' articolo 2 , nonché i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;

e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;

f) *soppressa (5)*;

g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le università toscane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

Art. 06 – Formazione

I. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell' articolo 5 , comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell' articolo 5 , comma 1, lettera e), possono ottenere *previo parere dell'ordine professionale competente (6)* l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

Art. 07 - Disposizioni transitorie

I. Per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all' articolo 3 , dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi *dell'articolo 3, comma 3. (7)*

Note:

1. Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art. 1.

2. Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art 2.

3. Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

4. Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

5. Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art. 4.

6. Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art. 5.

7. Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art. 6.

8. Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 28.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI (ex Legge Regionale N. 9 del 19 febbraio 2007)

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

La Regione Toscana, la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la Consulta Regionale Ordine dei Farmacisti della Toscana, la Federazione Regionale Toscana degli Ordini provinciali dei Medici Veterinari.

- Preso atto che le attività di Medicine Complementari, di cui all'art. 2 della L.R. 9/2007, sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli istituti scientifici sulla materia
- Considerato che, a fronte di una così rilevante diffusione delle Medicine Complementari, a livello di legislazione nazionale non sussiste alcuna normativa di settore e che di conseguenza innumerevoli sono le problematiche connesse sia alla tutela della sicurezza degli utenti che al riconoscimento dei diritti degli operatori
- Rilevato che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali discipline, sia in ragione della elevata richiesta da parte degli utenti, sia in ragione dei numerosi professionisti e dei molti Istituti pubblici e privati presenti sul territorio regionale
- Premesso che la Regione Toscana nel PSR 2005-2007 prevede, in continuità con i precedenti atti di programmazione, fra le azioni di Piano una specifica Azione a sostegno delle Medicine non Convenzionali (MnC) e delle Medicine Complementari (MC), nella quale sono individuati, fra gli altri, i seguenti obiettivi: approvare la legge regionale che disciplini l'esercizio delle MC, prevedendo l'istituzione di elenchi dei professionisti esercenti le MC, tenuti dai relativi ordini professionali
- Considerato che, in attuazione dei citati Piani sanitari regionali, la Regione ha adottato numerose iniziative per l'inserimento delle attività di Medicine Complementari all'interno del SSR e conseguentemente sussiste l'opportunità di censire su base formativa, i professionisti esercenti tali discipline istituendo appositi elenchi presso gli ordini competenti
- Tenuto conto del documento "Linee guida della FNOMCeO su Medicine e Pratiche non convenzionali" approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO a Terni il 18.05.2002
- Tenuto conto che in data 13.02.2007 è stata approvata la L.R. 9/2007, successivamente modificata con L.R. 31/2007, con la quale sono definite le modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
- Preso atto che le parti, in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 della L.R. 9/2007, concordano sulla necessità di: garantire il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del Codice di Deontologia Medica, nell'ambito del rapporto consensuale informato tra medico e paziente; di tutelare l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme della citata legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione, riconoscendo il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'art. 2 della stessa legge
- Rilevato che le parti riconoscono e riaffermano l'assunto (più volte sancito dalla giurisprudenza-vedi Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI - sentenza n. 2652 del 25.2.1999, recentemente ribadito dalla sentenza Sez. VI, n. 964 del 20.6.07) in forza del quale l'esercizio delle MC è affidato ai medici chirurghi e odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti nel rispetto e secondo le competenze loro attribuite nell'ordinamento statale
- Rilevato che le parti non intendono in alcun modo individuare, predefinire o incidere sui profili professionali delle discipline di cui sopra il cui ambito di attività è soltanto attribuibile all'ordinamento statale
- Visto l'art. 2, comma 1, lett. b del D.L. 223 del 4.7.2006 convertito con la legge n. 248 del 4.8.2006 che, pur abrogando il divieto di svolgere pubblicità informativa in materia sanitaria, ha confermato il compito dell'Ordine di verificare il rispetto dei "criteri di trasparenza e veridicità del messaggio"

- Ribadito che i criteri e le norme concordate nel presente Protocollo, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 9/2007, sono tese esclusivamente ad assicurare ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica mediante il più elevato livello di sicurezza nell'attuazione delle attività di agopuntura, fitoterapia e omeopatia e non sono da considerare *conditio sine qua non* per l'esercizio della professione nelle suddette medicine complementari
- Considerata la necessità di concertare tra le parti ogni iniziativa atta a garantire e migliorare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti suddetti nelle discipline oggetto della succitata legge quale interesse comune a favore dell'assistenza alla cittadinanza
- Valutata la necessità, in attuazione della L.R. 9/2007, di definire i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco, di cui all'art. 3, comma 2 e comma 3 lett. a) dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari, e le norme transitorie, di cui all'art.3 comma 3 lett. b), per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 comma 1
- Preso atto che i criteri, di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) costituiscono fondamento per la individuazione dei requisiti cui debbono conformarsi gli Istituti pubblici e privati di formazione, con sede in Toscana, ai fini del rilascio dei titoli idonei all'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al medesimo articolo 3
- Preso atto che, ai fini dell'inserimento del professionista negli elenchi di cui all'art.3, tali criteri debbono essere riscontrabili anche negli attestati rilasciati dagli Istituti pubblici e privati di formazione non inseriti nell'elenco di cui all'art. 6
- Preso atto che il parere necessario ai fini dell'iscrizione degli Istituti pubblici e privati di formazione, nell'elenco di cui all'art. 6, è rilasciato dagli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, in accordo con i contenuti del presente protocollo
- Preso atto della previsione della durata triennale delle norme transitorie
- Ritenuto che a partire del 4° anno di valenza della presente legge, la iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui all'art. 3 è subordinata unicamente al possesso dell'attesto rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6, o se non inseriti, conformi ai requisiti richiesti

Tanto premesso

LE PARTI CONCORDANO

PARTE PRIMA: LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRI

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI CHE PRATICANO LE MC

- Presso gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri provinciali sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC)
 - agopuntura
 - fitoterapia
 - omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ai tre anni
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento teorico e pratico
 2. Superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi.
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione e il consenso informato.
 4. Conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - pratica clinica
 - studio individuale
- Ai fini delle definizioni dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina e chirurgia e odontoiatria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto
 2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare
 3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore
 4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica
 5. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari
 6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori"

7. Gli Istituti pubblici e privati operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, competente per territorio
8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica che potrà anche essere differenziato secondo le diverse discipline, come descritto qui di seguito:

Agopuntura

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'Agopuntura.
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente.
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Agopuntura.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo.
- Apprendimento della semiologia propria dell'Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico.
- Conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali della fitoterapia, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia, e farmacoeconomia).
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente.
- Comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la Farmacoterapia convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con la conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo.
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia.
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente.
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Omeopatia.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo.
- Apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico.
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

NORME TRANSITORIE

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC): agopuntura, fitoterapia, omeopatia

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e esame di merito finale
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)
- c) formazione certificata attraverso la supervisione di un laureato in medicina e chirurgia e odontoiatria, esperto riconosciuto nella materia, documentata per almeno cinque anni
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in una scuola che, a giudizio della Commissione, possieda requisiti didattici idonei
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina complementare specifica, in struttura pubblica da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura
- f) autocertificazione, comprovata da documentazione verificabile, che attesti una pratica clinica privata da almeno due anni

PARTE SECONDA: LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA

Criteri per l'ammissione all'elenco dei medici veterinari che praticano le MC

- Presso gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC)
 - agopuntura
 - fitoterapia
 - omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07.
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta.
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ai tre anni
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento teorico e pratico
 2. Superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi.
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione e il consenso informato.
 4. Conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo

- pratica clinica
 - studio individuale
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina veterinaria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto.
 2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina veterinaria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare.
 3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore.
 4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica.
 5. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari.
 6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".
 7. Gli Istituti pubblici e privati di formazione operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario, designato dall'Ordine dei medici competente per territorio.
 8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica che potrà anche essere differenziato secondo le diverse discipline, come descritto qui di seguito:

Agopuntura

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'Agopuntura.
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente.
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con l'Agopuntura.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo.
- Apprendimento della semiologia propria dell'Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico.
- Conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali della Fitoterapia, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia, e farmacoconomia).
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente.
- Comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la Farmacoterapia convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con la conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente e il suo proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo.

- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia.
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente.
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Omeopatia.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente e il suo proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo.
- Apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico.
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

NORME TRANSITORIE

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC): agopuntura, fitoterapia, omeopatia

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e esame di merito finale
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)
- c) formazione certificata attraverso la supervisione di un laureato in medicina veterinaria, esperto riconosciuto nella materia, documentata per almeno cinque anni
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in una scuola che, a giudizio della Commissione, possieda requisiti didattici idonei
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina complementare specifica, in struttura pubblica da almeno due anni, rilasciata dal responsabile della struttura
- f) autocertificazione, comprovata da documentazione verificabile, che attesti una pratica clinica provata da almeno due anni.

PARTE TERZA: LAUREATI IN FARMACIA

Criteri per l'ammissione all'elenco dei farmacisti che praticano le MC

- Presso gli Ordini provinciali dei farmacisti sono istituiti gli elenchi dei professionisti che dispensano i medicinali complementari (MC)
 - fitoterapia
 - fitoterapia della medicina tradizionale cinese
 - omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07.

- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta.
- Ai fini delle definizioni dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo teorico-pratico non inferiore a 100 ore
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ad 1 anno
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento
 2. Superamento di una prova finale
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - studio individuale
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato deve essere un laureato in farmacia, o in medicina e chirurgia, con almeno 5 anni di esperienza documentata e con almeno 3 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto.
 2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in farmacia o medicina e chirurgia, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare.
 3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società scientifica del settore.
 4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola almeno annuale o poter documentare titoli di formazione equivalenti.
 5. Ogni Istituto pubblico e privato deve avere un minimo di 3 docenti titolari.
 6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".
 7. Gli Istituti pubblici e privati operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario designato dall'Ordine dei farmacisti competente per territorio.
 8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base, come descritto qui di seguito:

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali di fitoterapia, con nozioni delle materie di base: biologia vegetale, botanica farmaceutica, fitochimica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica, farmacognosia, tossicologia
- Tecniche della comunicazione in fitoterapia
- Aspetti legislativi
- Fisiopatologia dei principali apparati
- Aspetti clinici della medicina fitoterapia
- Principali applicazioni cliniche dei medicinali fitoterapici
- Interazioni tra farmaci vegetali, farmaci di sintesi, alimenti
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante il colloquio con il paziente/cliente
- Fondamentali per il consiglio del trattamento più idoneo
- La ricerca in fitoterapia.

La parte che concerne la formazione e pratica sarà attinente all'allestimento di preparazioni galeniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Fitoterapia della Medicina Tradizionale Cinese

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Fondamenti del pensiero medico cinese
- Fitochimica, estrazione e caratterizzazione dei principi attivi da matrici vegetali
- Tecnologia e legislazione dei fitoterapici
- Classificazione tradizionale dei rimedi e delle ricette della Farmacologia cinese
- Materia medica: le 18 classi tradizionali delle droghe singole e i 25 rimedi
- Ricette composte: le 18 classi tradizionali delle ricette composte, 20 ricette fra quelle delle classi tradizionali.

Per la formazione pratica dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'omeopatia
- Conoscenza del medicinale omeopatico: principi di legislazione internazionale, metodi di preparazione e farmacopee internazionali
- Indicazioni e limiti di impiego. Effetti avversi dei medicinali omeopatici
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'omeopatia e quello della medicina convenzionale
- Aspetti deontologici dell'impiego della medicina omeopatica
- La metodologia omeopatica di approccio alla malattia acuta
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del rimedio più idoneo
- Nozioni di materia medica omeopatica
- La ricerca scientifica

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

NORME TRANSITORIE

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti che dispensano i medicinali complementari : fitoterapia, fitoterapia della medicina tradizionale cinese, omeopatia

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 60 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata annuale
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito, a giudizio della Commissione, una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)
- c) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in un Istituto pubblico o privato di formazione che, a giudizio della Commissione, possiede requisiti didattici idonei.

Firenze 8.4.2008

Enrico Rossi

Assessore al Diritto alla Salute Regione Toscana

Antonio Panti

Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Alberto Schiaretti

Consulta Regionale Ordini dei Farmacisti della Toscana

Carlo Pizzirani

Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari

DELIBERAZIONE N. 993 DEL 9-11-2009

Oggetto: Commissione Formazione per le Medicine Complementari: approvazione criteri di accreditamento e verifica degli Istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di MC, di cui all'art. 2 L.R. 9/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 9 “Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti” e successive modificazioni ed integrazioni, che regola le modalità di esercizio della Medicine Complementari quali agopuntura, omeopatia e fitoterapia, da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti;

Richiamato l'art. 4 della sopra citata legge che prevede la costituzione di una Commissione per la Formazione e la relativa composizione;

Richiamato il Decreto del Presidente della G.R. n. 70 del 30/03/2009, con il quale si nominano i componenti della Commissione Formazione per le MC;

Preso atto che la L.R. 9/2007, all'art. 5 comma 1 lettera a) “Compiti della Commissione” prevede che la Commissione “definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di Medicine Complementari previste dall' articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle Università, ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

Considerato che la LR 9/2007, all'art. 6 comma 1, prevede che “Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle Medicine Complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell' articolo 5 , comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell' articolo 5 , comma 1, lettera e), possono ottenere, previo parere dell'Ordine professionale competente, l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b)” nonché specifica allo stesso articolo che “il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento”;

Preso atto del verbale della Commissione Formazione per le MC, agli atti di ufficio, riunitasi in data 6/10/2009, nel quale si approvano i criteri di cui alla L.R. 9/2007, art. 5 comma 1 lettera a);

Valutato che i suddetti criteri sono specificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno che sia definito un modello per la presentazione delle richieste di accreditamento e verifica degli istituti pubblici e privati di formazione, ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della L.R. 9/2007 e che detto modello debba essere recepito tramite apposito Decreto dirigenziale che sarà successivamente predisposto;

Ritenuto altresì, in fase sperimentale, di affidare alla Commissione per la formazione la valutazione delle istanze presentate dagli istituti pubblici e privati di formazione extrauniversitaria, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2007, affinché, in fase di prima applicazione, essa possa validare i criteri di accreditamento e verifica di cui all'allegato A;

Valutato opportuno di rimandare ad un successivo Atto l'individuazione della struttura, ente o azienda del SSR toscano che proceda all'accREDITAMENTO e alla verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria;

A Voti Unanimità

DELIBERA

1) di approvare, come risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di medicine complementari, come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera a), definiti dalla Commissione Formazione per le MC e approvati in data 6/10/2009, come risulta dal verbale agli atti di ufficio;

2) di rinviare ad apposito decreto dirigenziale la definizione del modello per la presentazione delle richieste di accreditamento e verifica degli istituti pubblici e privati di formazione, ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della L.R. 9/2007;

3) di affidare, in fase sperimentale, alla Commissione per la formazione la valutazione delle istanze presentate dagli istituti pubblici e privati di formazione extrauniversitaria, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2007, affinché in fase di prima applicazione, essa possa validare i criteri di accreditamento e verifica di cui all'allegato A;

4) di rimandare ad un successivo atto l'individuazione della struttura, ente o azienda del SSR toscano che proceda all'accREDITAMENTO e alla verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria ai sensi della sopracitata L.R. 9/2007;

5) di demandare al Settore competente della Direzione generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà il compito di adottare tutti gli Atti necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente Delibera.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a), della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli Atti amministrativi della Giunta Regionale.

Segreteria della Giunta, il Direttore Generale
Valerio Pelini

Il Dirigente Responsabile
Valerio Del Ministro

Il Direttore Generale
Vinicio Ezio Biagi

Allegato A

Criteri di accreditamento e verifica degli Istituti di formazione extrauniversitari pubblici e privati relativo alle medicine complementari (agopuntura, fitoterapia e omeopatia) - Legge Regionale n° 9 del 19 febbraio 2007 e Protocollo d'intesa 8 aprile 2008

Criteri generali

- Gli istituti di formazione extrauniversitaria pubblici e privati che richiedano l'accreditamento presso la Regione Toscana, nell'ambito dell'insegnamento delle medicine complementari (MC) di cui alla Legge Regionale n° 9 del 19 febbraio 2007 e al Protocollo d'intesa 8 aprile 2008, devono presentare apposita domanda alla Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla salute e Politiche di solidarietà, compilando apposito modello che sarà approvato con Decreto Dirigenziale, in relazione alla MC insegnata e al profilo professionale oggetto dell'insegnamento. Modifiche di quanto dichiarato dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione.

- Sono accreditabili presso la Regione Toscana gli istituti di formazione extrauniversitaria pubblici o privati che adempiano a quanto previsto dalla L.R. 9/2007, dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 aprile 2008 tra la Regione Toscana, la Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, la Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti della Toscana e la Federazione regionale toscana degli Ordini provinciali dei medici veterinari, nonché da quanto previsto nel presente allegato.

- Tali istituti debbono avere una sede operativa, anche se non corrispondente alla sede legale, nel territorio della Regione stessa e nella quale venga svolto almeno l'80% del percorso formativo.

La disponibilità della sede (in proprietà, locazione o convenzione) deve essere coerente con l'attività formativa, nel rispetto delle norme in tema di sicurezza e prevenzione. Deve esservi inoltre la disponibilità di attrezzature didattiche coerenti con l'attività formativa (video proiettore, lavagna luminosa, computer, programmi informatici ecc.), la disponibilità di un sistema informatico di gestione e archiviazione dati nonché la disponibilità di un sistema di sicurezza della gestione dati.

- L'istituto formativo nomina un "referente regionale" per l'istituto. Per gli istituti aventi sede legale in Toscana, il referente è il legale rappresentante dell'istituto stesso.

- Al fine di assicurare la massima trasparenza delle fonti di finanziamento e delle relazioni tra impresa che sponsorizza e soggetto sponsorizzato, gli istituti di formazione extrauniversitari pubblici e privati che richiedono l'accreditamento fanno riferimento alla vigente normativa contro il conflitto di interessi, certificandone l'assenza.

-Relativamente alla questione Gestione Qualità, in sede di prima applicazione, gli istituti di formazione specificano se esiste un sistema di gestione della qualità e quale esso sia.

-Relativamente al bilancio gli istituti di formazione specificano gli importi parziali (in termine di ricavi) derivanti da attività di formazione, distinguendo tra eventuale attività di formazione finanziata e attività di formazione a pagamento dell'utenza e quelli derivati da attività di altra natura, non formativa. Indicare il totale del bilancio.

- Nella domanda di accreditamento rivolta alla Regione Toscana gli istituti di formazione allegano alla documentazione l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno dell'Istituto stesso nonché il programma del corso di formazione di Medicina Complementare.

- La Regione Toscana attiva funzioni di verifica sull'attività formativa svolta dagli istituti di formazione extrauniversitaria accreditati; qualora vengano meno le condizioni previste nel presente allegato o qualora i programmi didattici presentati non vengano rispettati, essa potrà revocare l'accreditamento concesso.

Criteri formativi generali

- I corsi di formazione per medici chirurghi e odontoiatri e per medici veterinari devono avere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica supervisionata. Quest'ultima dovrà prevedere almeno il 50% di formazione clinica ambulatoriale, effettuata in strutture pubbliche o private. La durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni.

I corsi di formazione per farmacisti devono avere un monte ore complessivo teorico-pratico non inferiore a 100 ore; la durata dei corsi non può essere inferiore a 1 anno.

L'istituto di formazione garantisce la trasparenza e la pubblicità dell'offerta formativa e attiva inoltre un sistema per la rilevazione delle presenze.

- L'attestato di superamento del corso di formazione è rilasciato ai candidati che abbiano frequentato l'80% dell'insegnamento teorico e pratico; superato una prova teorico-pratica annuale con discussione finale di una tesi; che abbiano conoscenza della legislazione vigente e delle norme sul diritto all'informazione e il consenso informato; che conoscano i criteri della medicina basata sulle evidenze e che siano in grado di svolgere ricerca clinica nelle MC.

I crediti formativi interni alla scuola, validi per l'acquisizione dell'attestato, sono attribuiti ai discenti sulla base del programma didattico articolato in lezioni frontali, seminari/lavori di gruppo, pratica clinica, studio individuale, FAD.

Gli istituti pubblici e privati operanti in Toscana assicurano la presenza all'esame finale di un Commissario designato dal rispettivo Ordine professionale (Medici Chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) competente per territorio. Gli Ordini rispondono alla richiesta presentata dall'Istituto entro 30 giorni, trascorsi i quali la scuola può comunque procedere all'effettuazione dell'esame finale.

I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale è garante la scuola che lo propone come docente e, laddove possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore.

Criteri formativi specifici - Formazione di medici chirurghi e odontoiatri

Il responsabile didattico dell'istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina e chirurgia con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto. Le scuole riservate agli odontoiatri possono essere dirette anche da un laureato in odontoiatria fermo restando le caratteristiche professionali sopra indicate.

I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina e chirurgia, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare. Nelle scuole riservate agli odontoiatri i docenti titolari/ordinari della formazione possono anche essere laureati in odontoiatria.

Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o deve poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".

Il monte ore complessivo, di cui ai criteri formativi generali, deve essere suddiviso in modo da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica descritto di seguito secondo le diverse discipline.

Programma didattico

Gli istituti di formazione pubblici e privati definiscono un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti specifici per disciplina:

- Agopuntura: conoscenza dei principi fondamentali della disciplina, formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente, comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando le indicazioni e i limiti del trattamento con Agopuntura, capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo, apprendimento della semeiotica propria dell'Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico, conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura.

La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche.

- Fitoterapia: conoscenza dei principi fondamentali della disciplina, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia e farmacoeconomia), formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente, comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la farmacoterapia convenzionale, analizzando le indicazioni e i limiti del trattamento, capacità di raccogliere e analizzare

gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo, conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia.

La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche.

- Omeopatia: conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia, formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente, comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando le indicazioni e i limiti del trattamento con Omeopatia, capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo, apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico, conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia.

La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche.

Criteri formativi specifici - Formazione di medici veterinari

Il responsabile didattico dell'istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina veterinaria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto.

I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina veterinaria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare.

Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o deve poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica.

Ogni istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".

Il monte ore complessivo, di cui ai criteri formativi generali, deve essere suddiviso in modo da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica descritto di seguito secondo le diverse discipline.

Programma didattico

Gli istituti di formazione pubblici e privati definiscono un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti specifici per disciplina:

- Agopuntura: conoscenza dei principi fondamentali dell'Agopuntura, la formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario, comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando le indicazioni e i limiti del trattamento con Agopuntura, capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante la visita del paziente e la consultazione con il proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo, apprendimento della semeiotica propria dell'Agopuntura in veterinaria, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico, conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura in veterinaria.

La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche.

- Fitoterapia: conoscenza dei principi fondamentali della Fitoterapia con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia e farmacoconomia), la formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario, comprensione della relazione tra il metodo clinico della fitoterapia e quello convenzionale, analizzando le indicazioni e i limiti del trattamento con la fitoterapia, capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante la visita del paziente e la consultazione con il proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo, l'apprendimento della semeiotica propria della Fitoterapia in veterinaria, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico, conoscenza modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia veterinaria.

La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche.

- Omeopatia: conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia, formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario, comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando le indicazioni e i limiti del trattamento con Omeopatia, la capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante la visita del paziente e la consultazione con il proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo, apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia in veterinaria, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico, conoscenza modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia veterinaria.

La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche.

Criteri formativi specifici - Formazione dei farmacisti

Il responsabile didattico dell'istituto pubblico e privato deve essere un laureato in farmacia, o in medicina e chirurgia, con almeno 5 anni di esperienza documentata e con almeno 3 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in farmacia o medicina e chirurgia, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola almeno annuale o poter documentare titoli di formazione equivalenti. Ogni istituto pubblico e privato deve avere un minimo di 3 docenti titolari. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".

Programma didattico

Gli istituti di formazione pubblici e privati definiscono un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti specifici per disciplina:

- Fitoterapia tradizionale cinese: fondamenti del pensiero medico cinese, fitochimica, estrazione e caratterizzazione dei principi attivi da matrici vegetali, tecnologia e legislazione dei fitoterapici, classificazione tradizionale di rimedi e ricette della farmacologia cinese, Materia medica, le 18 classi tradizionali delle droghe singole e i 25 rimedi, le 18 classi tradizionali di ricette composte, 20 ricette delle classi tradizionali.

- Fitoterapia: conoscenza dei principi fondamentali di Fitoterapia, con nozioni delle materie di base: biologia vegetale, botanica farmaceutica, fitochimica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica, farmacognosia, tossicologia, tecniche di comunicazione in Fitoterapia, aspetti legislativi, fisiologia dei principali apparati, aspetti clinici della Fitoterapia, principali applicazioni cliniche dei medicinali fitoterapici, interazioni tra farmaci vegetali, farmaci di sintesi, alimenti, capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante il colloquio con il paziente/cliente, fondamentali per il consiglio del trattamento più idoneo, ricerca in Fitoterapia. La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente all'allestimento di preparazioni galeniche.

- Omeopatia: conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia, conoscenza del medicinale omeopatico (principi di legislazione internazionale, metodi di preparazione e farmacopee internazionali), indicazioni e limiti di impiego, effetti avversi dei medicinali omeopatici, comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e della medicina convenzionale, aspetti deontologici dell'impiego dell'omeopatia, metodologia omeopatica di approccio alla malattia acuta, capacità di raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente/cliente, fondamentali per la scelta del rimedio più idoneo, nozioni di Materia medica omeopatica, ricerca scientifica. La formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia.

DECRETO N. 1332 DEL 23 MARZO 2010

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

Allegati n°: 1

Oggetto: Approvazione modello richiesta di accreditamento degli Istituti di formazione extrauniversitari pubblici e privati relativo alle Medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia)

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Errata Corrige:

L'ultimo punto del dispositivo è così sostituito: "Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. 1/2009, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei Responsabili di Settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1530 del 05/04/2007, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Assistenza Sanitaria;

Richiamata la Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 9, "Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti", che regola le modalità di esercizio delle Medicine Complementari (MC) quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia, da parte dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti;

Considerato che l'art. 4 della L.R. 9/2007 prevede l'istituzione della Commissione per la formazione, la quale, come specificato dal successivo art. 5, comma 1, lettera a), ha il compito di definire i "criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di Medicine Complementari";

Considerato il Decreto del Presidente della G.R. n. 70 del 30/03/2009, con il quale si nominano i componenti della Commissione formazione per le Medicine Complementari;

Preso atto del verbale della Commissione formazione per le MC, riunitasi in data 06/10/2009, nel quale si approvano i criteri di cui alla L.R. 9/2007, art. 5 comma 1, lettera a), criteri che sono stati riportati nell'Allegato "A" della Delibera G.R. n. 993/2009;

Preso atto che la stessa Delibera 993/2009 rinvia ad apposito decreto dirigenziale la definizione del modello per la presentazione delle richieste di accreditamento e verifica degli istituti pubblici e privati di formazione, ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. 9/2007;

Visto il modello per la presentazione delle richieste di accreditamento e verifica degli istituti pubblici e privati di formazione, di cui all'Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DECRETA

1) di approvare il modello per la presentazione delle richieste di accreditamento e verifica degli istituti pubblici e privati di formazione, così come riportato nell'allegato "1", facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. 9/2007;

Il presente Atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a), della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli Atti amministrativi della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Valerio Del Ministro

DELIBERA N. 652 DEL 25-07-2011

Oggetto: "Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio" di cui alla DGR 229/1997 e s.m.i. - Modifiche nella parte relativa alle prestazioni di medicina complementare

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 229 del 3 marzo 1997 recante "Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio" e successive modifiche ed integrazioni, che individua il livello di assistenza della specialistica ambulatoriale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 655/2005 che, in applicazione del P.S.R. 2005-2007, prevede:

- l'introduzione nel Nomenclatore regionale della branca specialistica denominata "medicines complementari", indicata con il segno "1":

- l'inserimento, nella medesima branca, delle prestazioni di medicina complementare con i codici e le tariffe indicate nella tabella 1 di cui all'allegato A della citata Deliberazione;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal PSR 2008-2010, in vigore fino al 31.12.2011, ai sensi dell'art. 142 bis della L.R. 24/2/2005 n. 40 e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29/12/2010 n. 65, e dalla specifica Azione programmata 5.6.1.6 "Medicine complementari", la rete dei presidi di medicina complementare del SSR toscano si è estesa in maniera da garantire ai cittadini toscani l'accesso ai servizi di medicina complementare;

Considerata conclusa la fase di avvio e di sperimentazione di tali attività, entrate a far parte a tutti gli effetti del SSR;

Ritenuto di confermare e consolidare l'offerta delle prestazioni di medicina complementare nell'ambito del SSR assicurandone la compatibilità con i principi di sostenibilità del sistema;

Valutata, a tal fine, l'opportunità di ridefinire, a seguito di un attento monitoraggio delle attività, le tipologie delle prestazioni di medicina complementare di cui alla tabella 1 dell'allegato A alla DGR n. 655/2005 e di aggiornare le relative tariffe all'effettivo costo rilevato;

Stabilito, pertanto, di modificare il Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nella parte relativa alle prestazioni di medicina complementare, sostituendo la citata Tabella 1 con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto;

Previsto che le prestazioni di medicina complementare siano erogate nei presidi del SSR:

- ai cittadini residenti con una partecipazione alla spesa, corrispondente all'intera tariffa indicata nel Nomenclatore tariffario regionale, come riportato nell'allegato A, fatti salvi i soggetti che godono di un diritto di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- ai cittadini non residenti secondo le modalità di cui all'art. 30, comma 1, L.R. n. 40/2005;

Specificato che per l'accesso alla prestazione "Agopuntura per anestesia", prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza ai sensi del DPCM 29 novembre 2001 ed erogata esclusivamente per anestesia in ambito chirurgico, continuano ad applicarsi le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria stabilite dalla normativa vigente;

Dato atto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dei Bilanci delle Aziende Sanitarie;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di modificare il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella parte relativa alle prestazioni di medicina complementare, sostituendo la tabella 1, di cui all'allegato A alla DGR n. 655/2005, con l'allegato A che costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto;

2) di stabilire che le prestazioni di medicina complementare siano erogate nei presidi del SSR:

- ai cittadini residenti con una partecipazione alla spesa corrispondente all'intera tariffa indicata nel Nomenclatore tariffario regionale, come riportato nell'allegato A, fatti salvi i soggetti che godono di un diritto totale di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- ai cittadini non residenti secondo le modalità di cui all'art. 30, comma 1, L.R. n. 40/2005;

- 3) di specificare che per l'accesso alla prestazione "Agopuntura per anestesia", inclusa nei L.E.A ai sensi del DPCM 29 novembre 2001 ed erogata esclusivamente per anestesia in ambito chirurgico, continuano ad applicarsi le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalla normativa vigente;
- 4) di precisare che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dei Bilanci delle Aziende Sanitarie;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione integrale sul BURT ai sensi dell'art.5, comma 1 , lettera f) della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della G.R. ai sensi dell'art.18, comma 2, della medesima L.R. n. 23/2007.

Segreteria della Giunta, il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile

Lorenzo Roti

Il Direttore Generale

Beatrice Sassi

ALLEGATO A

BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFE	NOTE
1	C.01.1	Visita di medicina complementare: agopuntura	24,00	
1	C.01.2	Visita di medicina complementare: fitoterapia	24,00	
1	C.01.3	Visita di medicina complementare: omeopatia	24,00	
1	C.01.4	Visita di medicina complementare: medicina manuale	24,00	
1	C.02	Manipolazioni di medicina manuale: uno o più distretti. Tariffa per singolo trattamento	36,00	non tariffabile quando eseguita contestualmente alla prestazione C.01.04
1	C.03	Agopuntura associata ad altre tecniche quali: moxibustione, fior di prugna, elettrostimolazione, auricoloterapia, craniopuntura, coppettazione Tariffa per singolo trattamento	24,00	
1	C.04	Agopuntura, auricoloterapia, craniopuntura, fior di prugna, coppettazione, moxibustione Tariffa per singolo trattamento	18,00	Codificabile solo se eseguite singolarmente Non tariffabile in aggiunta alla prestazione cod. C.03
1	C.05	Tuina pediatrico Tariffa per singolo trattamento	24,00	
1	C.06	Disassuefazione dal fumo Tariffa per 4 sedute	200,00	
A1	99.91	Agopuntura per anestesia incluso: elettroagopuntura per seduta, ciclo: fino ad un max di 4 prestazioni.	9.70	esclusivamente per anestesia in ambito chirurgico

DELIBERA N. 1158 DEL 14-12-2009

Oggetto: Realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana. Approvazione progetto.

Allegati n.: 1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la costruzione, avviata da ormai un decennio in Toscana, di un processo normativo e di integrazione di medicine e pratiche naturali nella sanità pubblica e la significativa crescita delle esperienze e delle competenze professionali specifiche, consentono di affrontare oggi, temi assolutamente non rinviabili per la promozione di una reale integrazione, di una alleanza culturale e di metodo dei diversi saperi medici; Atteso che un processo di reale integrazione delle medicine e pratiche naturali nella attuale cultura ed organizzazione sanitaria può realizzarsi solo attraverso l'accreditamento della dignità scientifica delle medicine complementari condotto con progetti di ricerca sulla loro efficacia in diverse patologie e condizioni cliniche, introducendo un metodo scientificamente riproducibile basato sulle prove di efficacia degli interventi e delle esperienze in atto nel territorio toscano;

Ricordato che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con DCR n. 53 del 16.7.2008, prevede, In continuità con i precedenti atti di programmazione regionale tra le Linee di sviluppo e gli impegni per il triennio di validità del Piano relativamente alle "Medicine complementari: la rete di medicina integrata", di: -realizzare il primo presidio di medicina integrata presso l'ospedale di Pitigliano ove verrà svolta anche la formazione clinica, la ricerca e la divulgazione scientifica delle medicine complementari, come indicato al paragrafo 5.6.1.6;

Considerato che la DGR n. 884 del 03-11-2008 recante come oggetto "Realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del primo Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana.

Determinazioni" proponeva:

1. di approvare le linee progettuali e gli ambiti di sviluppo, per la realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano Azienda USL 9 di Grosseto del Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana così come sotto descritte :

- Ricerca per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza di un approccio integrato tra i diversi saperi;
- Documentazione ed Informazione: per rendere disponibile, agli operatori ed ai cittadini, la letteratura scientifica sulle medicine complementari e la conoscenza delle iniziative presenti;
- Formazione: per l'organizzazione, in collaborazione con le Università toscane, di Master in Medicina Integrata ed in medicine complementari e per l'organizzazione dei corsi inerenti le singole discipline bio naturali come previsto dal Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

2. di prevedere, al fine di assicurare una adeguata elaborazione del progetto, della attivazione delle iniziative previste per il suo sviluppo e del connesso processo di valutazione, la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto di 11 componenti, con riconosciuta autorevolezza nel mondo scientifico, anche di ambito internazionale, e rappresentativo, oltre la presenza della Direzione generale Diritto alla salute e del Consiglio dei Sanitari della Regione Toscana, della Azienda USL 9 di Grosseto, delle Università toscane, di un esperto in metodologia della ricerca e delle competenze professionali nell'area delle medicine complementari, direttamente interessate al successo della iniziativa proposta;

3. di attribuire al Gruppo di lavoro, quale compito primario ed immediato, l'elaborazione, del Progetto denominato "Realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana", rispettando i contenuti e le linee progettuali delle specifiche aree di sviluppo, Ricerca, Documentazione ed Informazione e Formazione,

Considerato che le aree di interesse progettuale precedentemente ricordate si caratterizzano per alcune specifiche ed essenziali dimensioni costitutive, sintetizzabili:

- per l'area della Ricerca, nel disegno e programmazione, in condivisione con la direzione sanitaria aziendale e le direzioni delle Unità Operative interessate di ricerche che, nel rispetto dei canoni della Evidence Based Medicine, valutino sia singole terapie complementari e/o sostanze naturali, sia protocolli di medicina integrata, tenendo conto innanzitutto dei bisogni della specifica utenza e, quindi, previa ricognizione e studio accurato della popolazione che si riferisce all'Ospedale di Pitigliano;
- per l'area Documentazione ed Informazione, nella realizzazione di una Biblioteca informatica che raccolga la letteratura internazionale sulle medicine complementari riconosciute con legge toscana 9/07, accessibile on line, costruita tramite una selezione di tutta la letteratura scientifica pubblicata che dovrà risultare

gratuitamente accessibile per gli operatori sanitari toscani e, previo abbonamento o acquisto dei singoli articoli, anche per gli altri utenti sul territorio nazionale;

- per l'area Formazione, nella collaborazione con le Università toscane che organizzano Master in Medicina Integrata e in medicine complementari e corsi inerenti alle singole discipline bio naturali.

Ricordato, altresì, che la rilevanza, e la significatività, dell'iniziativa sul piano regionale e nazionale e l'innovativa offerta sanitaria che potrà essere sia motivo di attrazione e quindi di mobilità attiva regionale ed extraregionale sia disponibile per i cittadini delle Colline dell'Albegna e dell'intera provincia grossetana, è stata condivisa, e ulteriormente promossa, dai rappresentanti istituzionali della Comunità locale, anche con pubbliche manifestazioni per la presentazione della proposta;

Considerato inoltre che con Decreto dirigenziale n° 247 del 28 Gennaio 2009 avente per oggetto: "DGRT. n. 884/2008 Realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del primo Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana. Determinazioni, nomina componenti Gruppo di lavoro" si è provveduto alla individuazione di un gruppo di lavoro e che il coordinamento è stato affidato alla Dottoressa Simonetta Bernardini; in virtù delle sue riconosciute competenze curriculari nell'ambito delle medicine complementari e della loro integrazione con la medicina accademica occidentale.

Considerato che, sulla base del disposto della DGR n° 884 del 03/11/2008 il gruppo di lavoro ha provveduto alla definizione di un progetto di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario finanziare i costi derivanti dalle attività di progetto ,dalle attività correlate al monitoraggio ed alla valutazione conseguente e prenotare per l'avvio della sperimentazione la somma di 660.000.Euro sul capitolo 24047 per l'anno 2010 e di stimare necessaria per l' anno 2011 la somma di 660.000 Euro da imputare sul medesimo capitolo;

Vista la L.R. n°70 del 24/12/2008 (Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011)

Vista la D.G.R. N° 1162 del 29/12/2008 (approvazione bilancio gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011)

A voti unanimi;

DELIBERA

1) di approvare il progetto e gli ambiti di sviluppo, come descritti nell'allegato A, per la realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana;

2) di prenotare, per le motivazioni sopra indicate, la somma di 660.000.Euro sul capitolo 24047 per l'anno 2010 e l'importo di 660.000.Euro sul capitolo 24047 per l'anno 2011.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. A) della L.R. n. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo, regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

Segreteria della Giunta, Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Il Dirigente Responsabile
Valerio Del Ministro

Il Direttore Generale
Vinicio Ezio Biagi

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3 GENNAIO 2005 DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.

L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3 Formazione

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bionaturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4 Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:

- a) il direttore generale della direzione generale “Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà”, o suo delegato;
- b) il direttore generale della direzione generale “Sviluppo economico”, o suo delegato;
- c) il direttore generale della direzione generale “Politiche formative e beni culturali”, o suo delegato;
- d) il direttore generale della direzione generale “Organizzazione e sistema informativo”, o suo delegato;
- e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
- g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
- d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).

6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5 Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6 Rete del benessere

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

Angelo Passaleva
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

DELIBERAZIONE CRT N. 1 DEL 28-1-2009

Deliberazione n. 1 concernente: Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). Adempimenti ex articolo 5.

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) di seguito chiamate “Discipline”;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4;

Visto il piano sanitario regionale 2008 – 2010 punto 5.6.1.6. “Medicine Complementari (MC): la rete di medicina integrata” e specificamente la parte relativa a “Le discipline bionaturali (DBN) nella quale è prevista, nell’ambito dello sviluppo della rete toscana del benessere, la concessione di un marchio di qualità a quei centri che rispettino le prerogative della soprarichiamata l.r. 2/2005;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 10 febbraio 2006 ad oggetto (Comitato regionale per le discipline del benessere e bionaturali, ex l.r. 2/2005. Nomina componenti);

Dato atto che la ricerca del benessere si manifesta come fenomeno sociale che si esprime nella libera scelta terapeutica che si consolida in liberi patti tra cittadini ed operatori delle discipline del benessere e bio-naturali;

Evidenziato quanto riportato dal patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1966 “.....La libertà di scelta dei metodi per conseguire, riconquistare, conservare lo stato di salute, ha determinato un fenomeno che non può essere limitato alla semplice elencazione di prestazioni e ai sistemi di verifica di validità tipicamente scientifica, ma si espande alla creazione di modi, d’ambienti, addirittura di linguaggi extrasanitari di crescente presa sulla popolazione al di là della classificazione di censo e di cultura. Si consolida l’idea che il pensiero rivolto alla serenità rinforzi e dia possibilità di salute”;

Premesso che la l.r. 2/2005, prevede che il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, nominato con il soprarichiamato d.p.g.r. 26/2006 e di seguito chiamato “Comitato”, proponga all’approvazione della Giunta regionale:

- i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo
- l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
- i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni previste dalla legge stessa.

Tenuto conto che il Comitato ha operato al fine di garantire agli utenti la qualità:

1. nelle pratiche che favoriscono il cambiamento di stili di vita dannosi alla salute sviluppando una cultura della prevenzione ed accrescendo le potenzialità individuali;
2. nelle pratiche tese alla promozione del benessere della persona;
3. nelle pratiche educative a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente in un approccio olistico.

Dato atto che il Comitato, con l’obiettivo di far emergere le Discipline che sono praticate con competenza, correttezza e qualità, ha adottato una metodologia di lavoro tesa a individuare parametri comuni oggettivi di plausibilità e coerenza e suddivisa in tre fasi:

- 1) Prima fase: redazione di una griglia che evidenzia sia le caratteristiche comuni che le peculiarità delle varie Discipline con particolare riferimento ai piani formativi;
- 2) Seconda fase: individuazione di un percorso formativo, comune nelle linee essenziali, in coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee;
- 3) Terza fase: elaborazione della “Scheda comparata con valutazione” attraverso la quale il Comitato esprime una “conclusione valutativa” delle singole Discipline.

Dato atto altresì che dall’istruttoria del Comitato sulle schede comparate, istruite sulle richieste pervenute, è stato individuato un primo pacchetto di discipline del benessere e bio-naturali ai sensi della l.r. 2/2005, e nello specifico le seguenti Discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji-Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;
Visti:

a. I requisiti di qualità delle Discipline che in allegato – Allegato A – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. I criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali che in allegato – Allegato B – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ravvisata la necessità di prevedere l'istituzione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico on line ed individuare quale struttura responsabile della tenuta e dell'aggiornamento la Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di concerto con la Direzione generale Politiche formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza;
Evidenziato che gli elenchi degli operatori non si connotano quali registri o albi in quanto l'operatore di pratiche bio-naturali non è figura professionale sanitaria;

Constatata la necessità di dare mandato alla Direzione generale Politiche formative e beni culturali di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione, ai sensi della l.r. 32/2002, dei percorsi formativi corrispondenti a ciascuna disciplina del benessere e bio-naturale riconosciuta;

Constatata altresì la necessità di dare mandato alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di provvedere:

- alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione sia del fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 nonché del fac-simile di autocertificazione per le scuole e per gli operatori;
- ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Dato atto che a conclusione dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato di qualifica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;

Ritenuto opportuno far obbligo alle aziende sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività delle scuole e degli operatori;
Ritenuto opportuno altresì costituire una banca dati per la raccolta ed elaborazione dati relativamente all'utenza, alle scuole ed alla qualità dei servizi;

DELIBERA

1. di approvare l'individuazione di un primo pacchetto di discipline del benessere e bio-naturali ai sensi della l.r. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

2. di approvare i sottoelencati documenti:

a) Discipline del benessere e bio-naturali: Requisiti di qualità, descrizione e contenuti che in allegato – Allegato A – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali: costituzione e criteri di organizzazione che in allegato – Allegato B – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. di istituire l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico su specifico spazio WEB;

4. di individuare quale struttura responsabile della tenuta ed aggiornamento dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali la Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di concerto con la Direzione generale Politiche formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza;

5. di istituire una banca dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni di tipo numerico-statistico sull'utenza, nonché sulle scuole e sulla qualità dei servizi erogati;

6. di dare mandato alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di prevedere controlli a campione alle scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi;

7. di far obbligo alle aziende sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività svolta dalle scuole e dagli operatori;

8. di dare mandato alla Direzione generale Politiche formative e beni culturali ed alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti da comunicare preventivamente alle commissioni consiliari competenti, alla definizione dei contenuti dei percorsi formativi delle discipline del benessere e bio-naturali riconosciute, alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione dei fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 2/2005 e di autocertificazione, di cui all'Allegato B, per le scuole e per gli operatori. La Giunta regionale adotta i suddetti atti entro centottanta giorni dalla approvazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio approva con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente

Alessandro Starnini

Il Segretario

Bruna Giovannini

ALLEGATO A

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI: REQUISITI DI QUALITÀ, DESCRIZIONE E CONTENUTI

Per discipline del benessere e bio-naturali si intendono: le pratiche e le tecniche naturali tese a migliorare la qualità di vita, a produrre benefici sul piano dell'ottimizzazione delle risorse personali e sociali ponendo al centro l'unicità e la globalità della persona, il dinamismo dell'organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali.

Per discipline del benessere e bio-naturali si intende: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica, di tatuaggio e piercing).

Nell'ambito delle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche si ritiene esercizio abusivo della professione medica l'attività relativa a: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente riconducibile a patologia, l'individuazione dei rimedi e la loro somministrazione; attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella che si concretizza nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE DISCIPLINE

- 1) Appartenenza esclusiva della disciplina al settore del benessere;
- 2) Larga diffusione della disciplina tra la popolazione toscana;
- 3) Definizione del contenuto e del percorso formativo della disciplina a seguito di concertazione e confronto tra una pluralità di associazioni del settore (almeno due), qualora siano presenti;
- 4) Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell'organismo formativo accreditato.

DISCIPLINE OGGETTO D'INTERVENTO

In fase di prima applicazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), sulla base dei soprarichiamati criteri di qualità, sono individuate le seguenti discipline del benessere e bio-naturali:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji, Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga.

DEFINIZIONE E CONTENUTI

CRANIOSACRALE

Indica un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica.

Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al sistema craniosacrale o sistema respiratorio primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

NATUROPATIA

Interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona.

Opera con un approccio multimodale valutando la costituzione e le abitudini dell'individuo in relazione allo spazio e alla realtà sociale (familiare, lavorativa, ...) in cui vive.

Dà informazioni a singoli o a gruppi sui principi dell'alimentazione naturale, sulle tecniche di igienistica, sull'attività fisica, su tecniche di rilassamento e di respirazione e su ciò che concorre a un adeguato stile di vita in generale.

Utilizza vari tipi di tecniche integrate tra loro per il riequilibrio e il miglioramento dello stato di benessere della persona.

PRANO-PRATICA

Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l'apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bioenergetico.

RIFLESSOLOGIA

Opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

SHIATSU

Indica un trattamento manuale le cui radici teoriche-pratiche derivano dalle antiche tradizioni filosofiche del lontano Oriente.

Lo Shiatsu ha lo scopo di preservare e/o ripristinare lo stato di salute della persona, risvegliando ed armonizzando le funzioni energetiche e le risorse vitali profonde dell'individuo e si avvale di tecniche e principi ben precisi. La modalità universalmente riconosciuta, peculiare del trattamento, è la pressione perpendicolare, costante e/o modulata in modo ritmico, esercitata con il peso del corpo su zone, punti e canali energetici (detti meridiani). Per esercitare la pressione si usano prevalentemente i pollici, ma secondo le necessità o gli stili si possono usare altre parti del corpo quali palmi delle mani, gomito, ginocchio, piede.

ESERCIZI DI LUNGA VITA TAIJI – QI GONG

Appartengono alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) Essi fanno riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della medicina tradizionale cinese (MTC). Il Taiji consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l'esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l'esercizio fisico corretto che si induce benessere. Il Qi Gong prevede movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a esercizi respiratori sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente eseguite con l'accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a "risvegliare o vitalizzare" l'energia vitale latente dell'organismo.

TUINA

E' una disciplina che fa parte della medicina tradizionale cinese. Essa agisce attraverso la stimolazione dei "punti" situati sulla cute, che costituiscono i meridiani energetici, alla base della fisiologia della MTC, oppure attraverso la stimolazione di zone. L'obiettivo del Tuina è quello di riequilibrare il

movimento energetico nei meridiani e di armonizzazione l'energia. I punti e le zone vengono scelti in base alla tipologia energetica dell'individuo da trattare.

Il Tuina si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti atti a effettuare movimenti delicati, senza mobilitazione articolare (denominazione ANMO secondo il registro inglese) con o senza l'ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l'energia vitale.

Il Tuina si avvale anche di tecniche di Qi Gong daoyin e Taiji qigong che costituiscono movimenti dolci accompagnati da respirazione e rilassamento.

SUONI MUSICA E BENESSERE

La disciplina "Suoni Musica e Benessere" è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un operatore qualificato, con un cliente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione del pensiero al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina "Suoni Musica e Benessere" mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il cliente possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e conseguenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo evolutivo preventivo, riabilitativo e di miglioramento del benessere globale della persona.

YOGA

E' un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla tradizione dell'India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svamimarama e numerosi altri. La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle facoltà corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell'essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel raffinamento e nell'approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni tradizione spirituale, filosofica e culturale.

L'OPERATORE NELLE DBN (art. 5 L.R. 2/2005)

E' operatore nelle discipline del benessere e bio-naturali (DBN) ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 2/2005, la persona che, in possesso di attestato di qualifica professionale della Regione Toscana, applica una o più discipline del benessere e bio-naturali regolamentate dalla Regione Toscana nel rispetto dei criteri di qualità formativi definiti da normativa regionale. Non è autorizzato a realizzare attività riservate a personale sanitario né a sospendere, modificare o ritirare il trattamento prescritto da un medico. Non ha titolazione ufficiale o abilitazione professionale alla pratica di professioni sanitarie. L'operatore delle DBN, nell'ambito della relazione con il cliente, utilizza tecniche inerenti il miglioramento della qualità della vita, l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, l'informazione sulla corretta alimentazione per favorire il benessere e più in generale la promozione della benessere.

La formazione degli operatori deve essere portata a compimento da organismi formativi accreditati ai sensi della delibera della Giunta regionale toscana n. 968 del 17 dicembre 2007 ed iscritti nell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali – Elenco DBN previsto all'articolo 5 della l.r. 2/2005.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione si applicano le modalità di attuazione previste alle lettere a) e b) dell'articolo 17 della legge regionale n. 32 del 16 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni ed al capo III del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 47/R e successive modifiche ed integrazioni.

Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale, come previsto alla lettera b) del citato articolo 17, deve essere richiesto dagli organismi formativi accreditati ed iscritti nell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, alle amministrazioni provinciali di competenza.

I corsi di formazione professionale devono avere una durata almeno triennale (articolo 3 della l.r. 2/2005), di complessive 1200 ore di cui l'attività di stage deve rappresentare non più del 45 per cento del monte ore complessivo.

L'inserimento dell'operatore nell'elenco regionale delle DBN garantisce ai cittadini la qualità della formazione.

L'operatore applica le DBN in piena autonomia ma qualificandosi come tale, in modo da non ingenerare nel cliente l'opinione che esso sia un operatore sanitario.

L'operatore DBN esercita la specifica attività sotto la propria e piena responsabilità civile e penale.

ALLEGATO B

ELENCO REGIONALE DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI: COSTITUZIONE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali - Elenco DBN - è organizzato in formato elettronico ed immesso in specifico spazio WEB per la visione pubblica. E' aggiornato da parte della struttura competente individuata nella Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà che opera di concerto con la Direzione generale Politiche formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza.

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'elenco DBN è costituito in due sezioni:

1) Sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

Potranno essere iscritte in questa sezione le scuole organizzatesi secondo i criteri previsti dalla presente deliberazione ed in possesso dell'accreditamento, quale organismo formativo, nel sistema regionale ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e che siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:

- Esistenza di un piano formativo, adeguato nei contenuti previsti nelle schede delle singole discipline riconosciute dalla Regione Toscana ed inserite nel repertorio regionale dei percorsi dovuti per legge, di durata almeno triennale con monte ore pari a 1200 ore di cui il 45 per cento di stage.
- Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell'organismo formativo accreditato.
- Iscrizione ad associazione nazionale scuole di riferimento della disciplina (qualora esistenti)
- Svolgimento effettivo e documentato dei corsi formativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ex l.r. 2/2005.
- Presenza di un direttore didattico esperto nella materia e di almeno tre docenti titolari con idoneo curriculum formativo.
- Predisposizione elenco dei docenti con relativi curricula.
- Dotazione di Statuto, Codice deontologico e Regolamento coerenti con le normative della Regione Toscana.
- Assolvimento degli obblighi relativi a tutte le assicurazioni dovute per legge ai fini della responsabilità civile e degli infortuni nonché rispetto di tutte le norme di natura contrattuale, contributiva ed infortunistica.
- Trasparenza, corretta e capillare informazione sociale relativamente ai contenuti del percorso formativo ed ai costi.

La scuola dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei corsi, alla Regione Toscana, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà autocertificazione relativamente, sia alle informazioni di cui ai punti precedenti sia a:

- Ottenimento di riconoscimento del corso: riferimenti determina provinciale e numero di matricola del progetto formativo;
- Data avvio attività e programmazione attività formativa triennale ed annuale;
- Assolvimento obblighi assicurativi e contributivi.

2) Sezione degli operatori suddivisa in sottosezioni relative alle singole specializzazioni

Potranno essere iscritti in questa sezione, per le discipline di interesse, gli operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Regolare attestato di qualifica rilasciato dalle scuole accreditate, quali organismi formativi, ai sensi della l.r. 32/2002;
- b. Possesso di adeguata assicurazione;
- c. Svolgimento della propria attività in ambienti idonei e osservanti di tutte le norme di sicurezza ed igiene previste da normativa nazionale e regionale.

In fase di prima applicazione della presente delibera e comunque fino a due anni dalla data di approvazione della stessa, i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco degli operatori sono:

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore.
- Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore.
- Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore.

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27-1-2010

Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). Integrazione Allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Dato atto che la suddetta legge regionale 2/2005 ed i relativi atti attuativi definiscono il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione, cui devono attenersi anche gli organismi formativi delle discipline del benessere e bio-naturali;
Visto il piano sanitario regionale 2008 - 2010, punto 5.6.1.6. "Medicine Complementari (MC): la rete di medicina integrata" e, specificamente, la parte relativa a "Le discipline bio-naturali (DBN)" nella quale è prevista la regolamentazione delle procedure di accreditamento delle DBN, degli operatori e degli organismi formativi;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 10 febbraio 2006 (Comitato Regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, ex L.R. 2/2005. Nomina componenti);
Premesso che la l.r. 2/2005 prevede che il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, nominato con d.p.g.r. 26/2006, proponga all'approvazione della Giunta Regionale i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali ed i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1 (Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali". Adempimenti ex articolo 5) che individua, nell'allegato A (Discipline oggetto di intervento), un primo pacchetto di discipline, definendone i requisiti di qualità e i criteri di organizzazione;
Dato atto che il comitato regionale per le DBN ha successivamente esaminato, come risulta dal verbale agli atti di ufficio, i requisiti di qualità, descrizione e contenuti, relativamente alle discipline Osteopatia e Metodo Feldenkrais e che ha elaborato la relativa scheda comparata esprimendo una conclusione valutativa positiva;
Tenuto conto che alle suddette discipline si applica quanto specificato nella deliberazione Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1;
Visti i requisiti di qualità delle discipline Osteopatia e Metodo Feldenkrais, di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. di integrare l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1, inserendo nel capoverso (Discipline oggetto d'intervento), le seguenti discipline del benessere e bio-naturali:

OSTEOPATIA

L'osteopatia è una disciplina che opera stimolando le risorse vitali della persona con specifici trattamenti manuali e con approccio olistico. Fondata verso la fine del 19° secolo mette in stretta relazione lo stato di salute con la struttura osteo-articolare, i visceri e il tessuto connettivo.

I principi sui quali si basa sono: la globalità del corpo umano, la relazione tra struttura e funzione, la capacità di autoguarigione.

Quindi, attraverso un approccio esclusivamente manuale e tramite diverse tecniche dirette ed indirette, agisce allo scopo di ridare alle strutture la capacità di svolgere la loro funzione in modo corretto ricreando l'omeostasi.

METODO FELDENKRAIS

Il Metodo ha come oggetto la promozione del benessere ristabilendo la qualità delle relazioni funzionali tra movimento, pensiero, immagine di sé, consapevolezza e rapporto con l'ambiente. Il movimento ci pone in relazione costante con l'ambiente e la qualità del movimento rispecchia il livello di organizzazione neuromotoria di un organismo.

Il Metodo Feldenkrais utilizza i principi della neurofisiologia e della biomeccanica, dello sviluppo umano e dell'evoluzione delle specie animali per aiutare le persone a migliorare la qualità del proprio movimento e diventare sempre più autonome in questo processo”.

Il presente atto è pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio approva con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente

Angelo Pollina

I Segretari

Bruna Giovannini, Gianluca Parrini

DECRETO N. 2721 DEL 1° LUGLIO 2011

Allegati n.: 1

Oggetto: Discipline Bio-naturali: predisposizione elenco operatori, ex L.R. 2/2005

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto n. 4989 del 13 ottobre 2010 con il quale il dr. Lorenzo Roti è stato nominato responsabile del Settore Servizi alla persona sul territorio della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008–2010, in vigore fino al 31/12/2011, ai sensi dell'art. 142 bis della L.R. 24/02/2005 n. 40 e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29/12/2010 n. 65, che al punto 5.6.1.6. “Medicine Complementari (MC): la rete di medicina integrata” prevede un percorso di regolamentazione delle discipline del benessere e bio-naturali;

Vista la L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, che all'art. 5 comma 1, istituisce l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di seguito chiamate “Discipline”, articolato, secondo la lettera a), nella sezione delle scuole di formazione e, secondo la lettera b), nella sezione degli operatori, suddivisa in sottosezioni relative alle singole discipline;

Considerato che la delibera C.R.T. n. 1/2009 e la delibera C.R.T. n. 9/2010 individuano le seguenti Discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais;

Constatato che la suddetta L.R., all'art. 5 comma 4 prevede, in fase di prima applicazione, che possano essere iscritti alla sezione degli operatori coloro che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni, sulla base di una formazione finalizzata;

Constatato che la delibera C.R.T. n. 1 del 28/1/2009, nell'allegato B, sezione degli operatori, specifica che in fase di prima applicazione i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco degli operatori sono:

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

Constatato che la delibera sopra citata, al punto 8, dà mandato alla Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze (ex Direzione Generale Politiche formative e beni culturali) e alla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale (ex Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà) di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici Atti, alla predisposizione dei fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2005 nonché del fac-simile di autocertificazione per gli operatori;

Vista l'avvenuta comunicazione del presente provvedimento alle commissioni consiliari competenti (Terza e Quarta), come previsto dal punto 8 della sopracitata delibera, agli Atti d'ufficio;

Preso atto che con nota del 24 maggio 2011, prot. n. 8858/1.8.3.2, le suddette commissioni non hanno avanzato osservazioni al riguardo;

Visto che la stessa delibera, al punto 4, individua, quale struttura responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle discipline, la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e

coesione sociale, di concerto con la Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze;

Ritenuto opportuno che l'elenco regionale degli operatori, come previsto dall'allegato B della sopracitata delibera C.R.T. 1/2009, sia pubblicato sul portale della Regione Toscana, unitamente alla relativa modulistica di cui al presente Atto;

DECRETA

1) di iscrivere, in fase di prima applicazione, nella sezione degli operatori di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. 2/2005, gli operatori delle Discipline individuate dalla delibera C.R.T. n. 1/2009 e dalla delibera C.R.T. n. 9/2010, e specificatamente Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais, che autocertifichino alla Giunta regionale il possesso dei titoli di cui all'allegato B della delibera C.R.T. n. 1/2009, di seguito specificati:

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati a termine di specifici corsi nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati a termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

2) di approvare il fac-simile di domanda per l'inserimento degli operatori negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. 2/2005, nonché il fac-simile di autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'allegato B della Delibera C.R.T. 1/2009, riportati nell'allegato A del presente decreto;

3) di pubblicare sul portale della Regione Toscana, l'elenco regionale degli operatori, come previsto dall'Allegato B della sopracitata delibera C.R.T. 1/2009, unitamente alla relativa modulistica di cui al presente Atto.

Il presente Atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Roti

ATTI E INIZIATIVE DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI MEDICINE COMPLEMENTARI E NON CONVENZIONALI

- ✓ 1987/1992 - finanziati corsi di aggiornamento per medici e paramedici (agopuntura o massaggio nelle strutture pubbliche)
- ✓ PSR 1996/1998 - norme per la valorizzazione delle MnC, promuovendo l'utilizzo da parte dei medici ospedalieri e territoriali di piante medicinali e loro derivati
- ✓ Programma regionale di sviluppo toscano 1998-2000 - prevede l'individuazione e incentivazione di forme di integrazione tra sistema sanitario e MnC
- ✓ Legge regionale 72/98, art. 9, lett. m) - demanda al PSR la definizione di strumenti per l'integrazione delle MnC negli interventi per la salute
- ✓ PSR 1999/2001, parte IV, paragrafo H - individua la "Integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute". In tale ambito il PSR prevede: la costituzione di una Commissione Regionale per le MnC; l'impegno della Giunta Regionale a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni, sull'efficacia delle MnC; l'istituzione di un apposito "Fondo per l'integrazione delle MnC negli interventi per la salute" (Lit. 500.000.000 per ogni anno di vigenza del PSR)
- ✓ Delibera G.R. n.1041 del 14.09.1999 - costituzione della Commissione regionale per le MnC alla quale è affidata la realizzazione degli obiettivi del PSR 1999/2001
- ✓ Delibera G.R. n.1329 del 22.11.1999 - destina le risorse (Lit. 500.000.000) disponibili nel "Fondo per l'integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute", per il primo anno di vigenza del PSR, al sostegno e allo sviluppo di attività di MnC nel Servizio sanitario regionale, sulla base di progetti presentati dalle Aziende sanitarie
- ✓ Delibera G.R. n.1502 del 28.12.1999 - integra e modifica la precedente delibera 1329/99 prevedendo di: 1) incaricare l'Azienda USL 10 di una ricognizione delle realtà più significative di MnC (in ambito privato) della Toscana, per censire la documentazione scientifica e legislativa nei settori interessati, e per un'indagine di stima della domanda di MnC; 2) assegnare all'Azienda USL 10 Lit.100.000.000 per la ricognizione delle realtà più significative di MnC e per il censimento della documentazione scientifica e legislativa, e Lit. 50.000.000 per la realizzazione dell'indagine; 3) modificare il dispositivo della delibera 1329/99 destinando, fra le risorse disponibili nel Fondo per le MnC (Lit.500.000.000 per il primo anno di vigenza del PSR) Lit.350.000.000 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Aziende sanitarie
- ✓ Delibera G.R. n.1222 del 20.11.2000 - approva i progetti presentati dalle Aziende sanitarie e assegna il relativo finanziamento; a tal fine prevede che al finanziamento si provveda mediante l'utilizzo della prima e della seconda annualità del Fondo per l'integrazione delle MnC
- ✓ Delibera G.R. n.628 del 11.06.2001 - destina le risorse del Fondo per l'integrazione delle medicine non convenzionali relative alla terza annualità del PSR 1999/2001 (Lit. 500.000.000), al cofinanziamento di progetti di studio e ricerca sulle MnC, ammettendo sia soggetti pubblici, sia soggetti privati con sede legale in Toscana
- ✓ Decreto Dirigenziale n.4200 del 26 luglio 2001, definite le modalità per la presentazione dei progetti di studio e di ricerca sulle MnC
- ✓ PSR 2002-2004 - prevede una specifica Azione programmatica sulle MnC, per promuovere il confronto e lo scambio di conoscenze fra medicina ufficiale e non convenzionale. L'Azione di Piano enumera i principali obiettivi e gli specifici impegni della Giunta per il primo anno di

vigenza del PSR, conferma la previsione di un "Fondo finalizzato all'integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute ed al sostegno della ricerca clinica nella materia", ampliandone l'importo (0,52 milioni di Euro per ogni anno di vigenza del PSR)

- ✓ Delibera G.R. n.561 del 03.06.2002 - garantisce la copertura, ad opera del SSR, delle prestazioni di agopuntura e moxibustione e prevede l'erogazione delle altre MnC nell'ambito di progetti finalizzati o a fronte del pagamento di tariffe concorrenziali con il mercato privato
- ✓ Delibera G.R. n. 768 del 22.07.2002 - prosegue nel sostegno al progetto "L'albero della salute: un laboratorio multiculturale di educazione alla salute per Prato", già promosso nell'ambito delle iniziative finanziate con il Fondo per le MnC relativo agli anni 1999/2000
- ✓ Delibera G.R. n. 1230 del 11.11.2002 - in relazione ai progetti di studio e/o ricerca sulle MnC, di cui alla Delibera G.R. n. 628 del 11.06.2001, integra il finanziamento accordato
- ✓ Decreto Dirigenziale n.6461 del 14.11.2002 - in relazione ai progetti di studio e/o ricerca sulle MnC, di cui alla Delibera G.R. n. 628 del 11.06.2001 e alla Delibera G.R. n. 1230 del 11.11.2002, approva i progetti ammessi al finanziamento regionale
- ✓ Delibera G.R. n.1384 del 9.12.2002 - provvede:
 1. al rinnovo della Commissione regionale per le MnC;
 2. all'individuazione della Struttura regionale di riferimento per le MnC e le relative funzioni;
 3. alla destinazione del Fondo finalizzato al sostegno delle MnC (Euro 520.000,00 per ogni anno di vigenza del PSR 2002/2004) relativamente alla quota del 2002
- ✓ Settembre 2003: creata apposita sezione dedicata alle MnC nel sito della Regione Toscana
- ✓ Delibera G.R. n.1135 del 03.11.2003, promuove con l'A.R.S.I.A. il Convegno europeo "Erbe officinali, ambiente e salute dei cittadini", Bruxelles 19.11.2003, destinando la somma di Euro 8.000,00
- ✓ Delibera G.R. n.1339 del 15.12.2003, destina il Fondo finalizzato al sostegno delle MnC (Euro 520.000,00 per ogni anno di vigenza del PSR 2002/2004) per la quota del 2003, prevedendo di assegnare parte del Fondo al funzionamento della Struttura regionale di riferimento per le MnC, e le rimanenti risorse a sostegno delle attività di MnC prestate dalle Strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale
- ✓ Delibera G.R. n.588 del 21.06.2004, finanzia un progetto sperimentale per l'utilizzo di tecniche di MnC a favore della popolazione anziana nel periodo estivo
- ✓ Delibera G.R. n.1391 del 27.12.2004, provvede a destinare il Fondo finalizzato al sostegno delle MnC, per la quota 2004, assegnandone parte al funzionamento della Struttura regionale di riferimento per le MnC, con la indicazione di specifici obiettivi per l'anno 2005, e parte a sostegno delle attività di MnC delle Strutture pubbliche del SSR
- ✓ Nel 2004 viene definito, in collaborazione con gli Ordini dei Medici toscani, un testo di legge teso a normare i percorsi formativi dei medici che esercitano specifiche tecniche di MnC (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, medicina manuale)
- ✓ Nel 2004 si è collaborato, con il Legislatore nazionale, per definire un Testo Unico destinato a disciplinare la tematica delle MnC e con il Consiglio Regionale per definire un testo normativo sulle discipline bio-naturali
- ✓ Nella seduta del 22.12.2004 del Consiglio Regionale, è stata approvata la Legge Regionale n.2 del 3 gennaio 2005 recante "Discipline del benessere e bio-naturali"

- ✓ Delibera del Consiglio Regionale n.22 del 16.02.2005 approvato il PSR 2005-2007, contenente una specifica Azione a sostegno delle Medicine Complementari e delle Medicine non Convenzionali
- ✓ Delibera n.512 del 05.04.2005 relativa all'organizzazione di convegni, seminari e allestimento spazi espositivi sul tema delle Medicine Complementari (MC) e delle MnC, nell'ambito della seconda edizione dell'evento "Terra Futura"
- ✓ Delibera n. 655 del 20.06.2005 le MC incluse nei L.E.A. regionali, prevedendo la modifica al nomenclatore tariffario
- ✓ Delibera n.1299 del 27.12.2005: destina il fondo finalizzato al sostegno delle MnC, relativamente all'anno 2005
- ✓ Delibera n. 85 del 13.02.2006 sancito l'accesso diretto per le MC
- ✓ 15.09.2006: sottoscritto l'accordo integrativo (in applicazione dell'ACN del 23.3.2005) che disciplina, a livello toscano, i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. L'accordo prevede una specifica sezione dedicata ai medici che esercitano le MC, e riconduce alla disciplina applicata alla specialistica ambulatoriale anche la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti "competenti" nelle MC (agopuntura, omeopatia, fitoterapia)
- ✓ Delibera n. 928 del 11.12.2006 in riferimento all'applicazione dell'ACN sui medici specialisti ambulatoriali interni e dell'accordo integrativo relativo ai medici che esercitano le MC, approva il documento che definisce i requisiti per il rilascio dell'attestazione ai medici che praticano le MC
- ✓ Delibera G.R. n. 957 del 18.12.2006 ripartisce le risorse residue del Fondo regionale per le MnC, previsto dal PSR 2005/2007, in riferimento all'annualità 2006
- ✓ Delibera Giunta Regionale n. 1004 del 27.12.2006 copromozione del "Master in Agopuntura e MTC. Integrazione con la Medicina Occidentale", della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Firenze, per l'annualità 2006/2007, con un contributo di euro 65.000,00
- ✓ Nella seduta del 13.02.2007 del Consiglio Regionale, è stata approvata la Legge Regionale n. 9 del 19.02.2007 (pubblicata sul BURT del 22.02.2007, Parte I), recante "Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"
- ✓ Legge Regionale n. 31 del 25.05.2007 modifiche L.R. 9 del febbraio 2007 sulle "Modalità di esercizio delle MC da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"
- ✓ Delibera n.623 del 03.09.2007 Medicine complementari – Medicine non convenzionali. Istituzione della struttura operativa di coordinamento della "Rete Toscana di Medicina Integrata"
- ✓ Delibera n.979 del 17.12.2007 destinazione fondo finalizzato all'integrazione delle MnC negli interventi per la salute. Annualità 2007
- ✓ Delibera n. 49 del 28.01.2008 – Modalità di esercizio delle Medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri dei medici veterinari e dei farmacisti. Protocollo di intesa di cui all'art. 3 comma 3 L.R. n. 9/2007 Approvazione schema. Il protocollo definisce i criteri di accreditamento di operatori ed enti formativi ed anche l'istituzione, presso gli ordini, di elenchi dei professionisti esercenti le MC (agopuntura, fitoterapia e omeopatia)
- ✓ Decreto n. 716 del 25.02.2008 – Composizione Segreteria Organizzativa della "Rete Toscana di Medicina Integrata"

- ✓ Legge Regionale n. 16 del 28.03.2008 – Modifiche legge regionale n. 2 del 03.01.2005 “Discipline del benessere e bio-naturali”
- ✓ Decreto n. 2228 del 19.05.2008 Master in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese: contributo regionale annualità 2007/2008, impegno e liquidazione spesa
- ✓ Deliberazione n. 53 del 16.07.08: approvato il PSR 2008 - 2010
- ✓ Delibera n. 1040 del 09.12.2008 destinazione fondo finalizzato all’integrazione delle MC negli interventi per la salute, anno 2008
- ✓ Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 62 del 22.12.2008, L.R. n.2 del 03.01.2005 “Discipline del benessere e bio-naturali”. Adempimenti ex art. 5
- ✓ Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 30.03.2009 Commissione per la formazione nelle MC, di cui all’art. 4 della L.R. n. 9 del 19.02.2007. Nomina dei componenti
- ✓ Decreto n. 4783 del 29.09.2010 “Individuazione responsabile per l’attuazione del Progetto realizzazione presso l’Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana”
- ✓ Decreto n. 5501 del 1.12.2011 “Accreditamento della Scuola di agopuntura tradizionale della città di Firenze come istituto di formazione extrauniversitario in medicine complementari ex LR 9/2007”
- ✓ Decreto n. 5503 del 1.12.2011 “Accreditamento della Scuola superiore internazionale di medicina veterinaria omeopatica “dott. Rita Zanchi” di Cortona (AR) come istituto di formazione extrauniversitario in medicine complementari ex LR 9/2007”
- ✓ Decreto n. 5509 del 1.12.2011 “Accreditamento della Scuola “M. Garlasco” Associazione Lycopodium, Società italiana di Omeopatia Europea di Firenze come istituto di formazione extrauniversitario in medicine complementari ex LR 9/2007”
- ✓ Decreto n. 1019 del 16.03.2012 “Accreditamento della Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata SIOMI come istituto di formazione extrauniversitario in medicine complementari ex LR 9/2007”
- ✓ Decreto n. 1020 del 16.03.2012 “Accreditamento della Associazione Effatà di Lucca come istituto di formazione extrauniversitario in medicine complementari ex LR 9/2007”
- ✓ Decreto n. 1027 del 16.03.2012 “Accreditamento della Accademia Internazionale di Omeopatia Classica “Pieria” di Pisa come istituto di formazione extrauniversitario in medicine complementari ex LR 9/2007”
- ✓ Al 30 aprile 2012 sono stati pubblicati 23 numeri di *MC TOSCANA*, Notiziario regionale delle Medicine Complementari, a cura dei Centri regionali di riferimento per le MC, della Rete Toscana di Medicina Integrata e dell’Azienda USL 2 di Lucca, che ha l’obiettivo di favorire la massima circolazione delle notizie e di attivare sinergie positive fra le realtà coinvolte nel processo di integrazione delle MC nel SSR.
- ✓ A seguito dei costanti aggiornamenti del censimento delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di MC in Toscana, al 31.12.2011 risultano 106 attività di medicina complementare e non convenzionale.